



## BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli  
Dott. Luca Bertelli  
Tributarista Chaowei Dai  
Dott. Andrea D'Antino  
Dott. Emily Pfitscher  
Dott. Adriana Di Virgilio

Merano, lì 18 maggio 2022

### *Spese di regia in ambito di transfer pricing*

Gentile cliente,

con la presente circolare teniamo ad informare sulla deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e sulla detraibilità ai fini IVA delle cosiddette spese di regia in ambito di transfer pricing.

Per spese di regia si intendono tutti quei costi generali (come ad esempio spese amministrative, direzionali, legali e tecniche, per software od IT, per l'uso di licenze, per Handling di prodotti, per marketing centralizzato, eccetera) che sono sostenuti da un'impresa di un gruppo societario e che in parte vengono addebitati alle proprie controllate o più in generale ad altre società appartenenti al gruppo ma dislocate in stati diversi. Gli aspetti delicati da considerare sono connessi al fatto che, in genere, l'imposizione fiscale è differente da stato a stato. Quindi, in ambito di gruppo, la capogruppo potrebbe avere interesse a concentrare gli utili nei paesi con fiscalità più contenuta e/o concentrare i costi nei paesi con fiscalità più onerosa. Per altro verso le autorità fiscali tendono a contestare tali costi.

La possibilità di poter dedurre ai fini delle imposte sui redditi e detrarre l'iva di tali costi dipende quindi dal rispetto delle regole in merito al transfer pricing.

Le diverse sentenze che si sono espresse in merito negli ultimi anni hanno delineato dei principi che vanno presi in considerazione per ammettere tali costi senza incorrere in potenziali sanzioni in sede di controllo da parte delle autorità fiscali.

Inerenza e congruità della spesa sono le due variabili (distinte tra loro) che per la maggiore vengono considerate per dimostrare la corretta deduzione del costo sostenuto. Per quanto la giurisprudenza ritenga normale in un gruppo societario il sostenimento di spese di regia da ribaltare alle altre società del gruppo, la stessa ritiene

che questi debbano essere effettivamente ricevuti dalla società che beneficia di questi servizi. Dunque, in sede di controllo potrebbe non bastare la produzione di semplici documenti di spesa (come, ad esempio, la stipula di un contratto di “cost sharing agreement”), ma occorre produrre ulteriori documenti che provino l’effettiva e/o potenziale utilità ricevuta.

Quanto all’inerenza è necessario che ci sia un collegamento tra il tipo di prestazione ricevuta e il tipo di attività imprenditoriale esercitata, indipendentemente dal fatto che questa abbia portato vantaggi effettivi o meno.

Quanto alla congruità del costo invece si fa riferimento al rapporto tra il livello di utilità ricevuto e quanto viene corrisposto. La contestazione che potrebbe essere sollevata dalle autorità fiscali è quella dell’antieconomicità delle scelte imprenditoriali, le quali potrebbero nascondere transazioni di comodo.

Per difendersi da tali accertamenti l’impresa beneficiaria deve provare le proprie ragioni. Infatti, è proprio il contribuente ad avere l’onere della prova in caso di contestazione e che deve fornire la documentazione opportuna.

I metodi generalmente utilizzati per quantificare i costi da ribaltare sono i seguenti:


- Il metodo tradizionale: cost plus;
- Il metodo reddituale: Tnmm (Transactional net margin method).

Il metodo del cost plus presuppone che l’addebito venga stabilito sommando tutti i costi diretti e indiretti sostenuti per poi applicare un markup che rispetti la libera concorrenza.

Anche il metodo del Tnmm presuppone l’applicazione di un margine alla somma dei costi diretti e indiretti, ma questo viene stabilito da appositi indici differenti a seconda dell’attività dell’impresa (ad esempio il return on sales per attività di tipo commerciale o il rapporto ebit/costi di produzione per attività di tipo produttivo). Sono in ogni caso possibili anche altri metodi.

Un ulteriore sistema per tutelarsi di fronte ad eventuali contestazioni è la predisposizione della cosiddetta documentazione transnazionale (cosiddetti Master File e Country File).

Riassumendo:



Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Andrea D'Antino  
([dantino.a@fiscalconsulent.com](mailto:dantino.a@fiscalconsulent.com))